

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITUATO IN VIA 1° MAGGIO A CINTE TESINO

Tra il Comune di Cinte Tesino rappresentato da _____ nato a _____ e domiciliato per la sua carica in _____ d'ora in poi denominato Concedente

e

La Unione Sportiva Tesino A.S.D. rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la sua carica in _____ d'ora in poi denominato Concessionaria

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto e durata della convenzione

Il Comune di Cinte Tesino affida all'Unione Sportiva Tesino ASD l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo denominato "Centro Sportivo Comunale" in via 1° Maggio 18 a Cinte Tesino.

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario; relativamente ad essi le parti hanno redatto verbale di consistenza e di consegna dei beni mobili ed immobili concessi allegati al presente atto.

L'impianto sportivo sopra indicato è costituito da:

- campo da calcio in erba;
- porzione di edificio al piano interrato.

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta di una delle parti da inviare con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rinnovo.

Art. 2

Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione.

La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto, oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni, previa autorizzazione del Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive e non sportive solo occasionali purchè non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione del campo da gioco e delle annesse strutture.

A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire la disponibilità, senza oneri per il proprietario dell'impianto, di tutti i servizi tecnico - ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 3

Oneri a carico della Concessionaria

La Concessionaria provvederà:

- all'apertura e alla chiusura dell'impianto in gestione e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso a norma di legge.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari. Come elenco indicativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- pulizia quotidiana dei locali al pinano seminterrato e relative pertinenze;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto in gestione;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco e di allenamento);
- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria.;
- manutenzione impianto elettrico e accessori relativi;

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, rivalendosi poi sulla Concessionaria.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;

- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti.

Art. 4

Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- sostituzione lampade dei fari e riparazione impianto di illuminazione e irrigazione del campo da gioco ed allenamento;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria su impianti, strutture, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco compreso il trattamento di diserbo del campo. Per quanto riguarda il taglio dell'erba e di tutte le aree a verde sia interne che esterne e il decespugliamento, il Comune si impegna a far effettuare detti lavori alla ditta che si aggiudicherà l'appalto dei locali da destinare ad esercizio pubblico della palazzina del centro sportivo; qualora la struttura da destinare ad esercizio pubblico sopra indicata risulti sfitta, tali lavori saranno in capo all'Unione Sportiva Tesino che potrà, in questo caso, usufruire a proprio vantaggio di detti locali.

Art. 5

Responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. da depositare in copia c/o il Comune.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 6

Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte del Comune.

Art. 7

Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 8

Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione e in ogni caso di inadempimento, da parte della Concessionaria, degli obblighi assunti;
- d) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione";

Art. 9

Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Art. 10

Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 11

Disposizioni finali e Controversie

Il rapporto tra il Comune e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa nella gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme vigenti in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Cinte Tesino e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n° 80/1998.